

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 9 del 09/02/2005

Deliberazione n. 9 del 09/02/2005 legge 109/94 Articoli 1, 17 - Codici 1.1, 17.3.5

E' stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza e da questa Autorità che per l'affidamento di incarichi di progettazione al di sotto della soglia minima d'importo (c.d. incarichi di ultima fascia), il legislatore non prescrive l'esperimento di una formale procedura di aggiudicazione né, in ogni caso, dettagliati adempimenti preliminari, quali un'espressa e puntuale predeterminazione di ulteriori e più specifici criteri di scelta da parte della stazione appaltante. Relativamente a tali incarichi, infatti, comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa consentono alla stazione appaltante l'affidamento a soggetti "di loro fiducia", assolti i soli oneri della verifica dell'esperienza e della capacità professionale e della motivazione in relazione al progetto da affidare (Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 10 febbraio 2004 n. 500). Ferma restando l'impostazione generale della norma legislativa e regolamentare, con le modifiche introdotte dalla legge n. 166/2002, com'è noto, la soglia d'importo per l'affidamento fiduciario dei servizi professionali è stata elevata da 40.000 a 100.000 Euro. Conseguentemente a tale innovazione, sia l'Autorità sia la giurisprudenza hanno dato grande rilievo agli aspetti che assicurano la tutela dei principi fondamentali sanciti dall'ordinamento, quali la trasparenza e la pubblicità, affermando che "anche negli affidamenti fiduciari, che vanno congruamente motivati, occorre dare adeguata pubblicità al bando sia sotto il profilo del tempo di pubblicazione, che non può e non deve essere estremamente ridotto, sia sotto il profilo del luogo e dei mezzi di pubblicazione" (TAR Abruzzo - Sentenza 24 maggio 2004 n. 662). In considerazione di quanto sopra deve osservarsi, in primo luogo, che la pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio del Comune per un numero limitato di giorni (circa 10) non è idonea ad assicurare adeguata pubblicità degli affidamenti in conformità al dettato normativo, qualora in riscontro all'avviso pervenga un'unica domanda da parte di professionisti già in rapporto con l'Amministrazione. In secondo luogo, la motivazione espressa con una formulazione "di rito" che, prescindendo dalle specificità dell'incarico di che trattasi, è destinata ad affidare l'incarico sempre ai medesimi professionisti, non sembra rispondere all'obbligo di motivare la scelta del professionista in relazione al progetto da affidare, sancito dalla vigente normativa.